

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA  
TRA L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA  
E L' UNIVERSITA' DI RIJEKA (CROAZIA)**

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;

- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;

- considerato l'interesse reciproco che l'Università di Macerata e l'Università di Rijeka (Croazia) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nei settori: Scienze Umane, Giuridiche, Politiche, Economiche; Lingua e Cultura dei rispettivi paesi;

- viste le norme vigenti nei due Paesi ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, il D.P.R. 382/80, specificatamente all' art. 91 così come modificato dall' art. 12 della Legge 705/1985 nonché il Decreto Interministeriale del 10-02-1988 in tema di collaborazione internazionale;

- viste le delibere del Senato Accademico del 06-03-1997;

- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 14-03-1997;

FRA

L' Università degli Studi di Macerata, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore Prof. Alberto Febbrajo, e l'Università di Rijeka (Croazia), rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Katica IVANISEVIC.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le Università che sottoscrivono questo accordo si propongono congiuntamente di rafforzare e ampliare i propri rapporti concernenti i reciproci scambi e la collaborazione a progetti di ricerca nei loro rispettivi campi e per quanto di loro competenza. A questo scopo entrambe le Università qui solennemente dichiarano che ognuna di esse, e tutte e due insieme, si impegnano nel compimento di qualunque attività che sia richiesta per la migliore attuazione di questo accordo e dei suoi obiettivi, in vista anche di una loro estensione.

Art. 2

Per il raggiungimento degli scopi convenuti nell' art. 1, le Università, su una base paritetica e di mutuo vantaggio, si impegnano a promuovere ed attuare le seguenti azioni:

a) Progettare e sviluppare congiuntamente piani di ricerca concernenti lo studio comparato delle rispettive culture sotto gli aspetti: Scienze Umane, Giuridiche, Politiche, Economiche; Lingua e Cultura dei rispettivi paesi;

b) Scambiare regolarmente pubblicazioni e materiali di ricerca delle due Università concernenti l'ambito della cooperazione;

c) Accogliere reciprocamente nelle proprie pubblicazioni, in proporzione alle rispettive possibilità, i lavori scientifici elaborati nel quadro della cooperazione;

Il Rettore  
Prof. Katica IVANISEVIC

Il Rettore  
Prof. Alberto FEBBRAJO

d) Promuovere congiuntamente incontri di studio, seminari, corsi e conferenze da tenersi presso una delle due Università contraenti;

e) Scambiare reciprocamente docenti, ricercatori e tecnici, per lo svolgimento di attività didattico-scientifiche integrate;

f) Realizzare programmi integrati di studio per gli studenti e i dottorandi di ricerca.

Le due amministrazioni si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili - tramite anche pubblicazioni - sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

Qualora l'assistenza sanitaria in caso di infortunio o malattia (ad eccezione delle malattie croniche o delle protesi) non sia assicurata da appositi accordi internazionali, l'Università ospitante provvederà ad accendere un'apposita polizza assicurativa.

#### Art. 3

Le Università daranno inizio a uno scambio di docenti, ricercatori e tecnici durante l'arco di tempo in cui l'accordo è vigente, tenendo conto della qualifica e formazione del personale interessato, dei piani di studio e delle necessità didattiche e scientifiche di entrambe le Università. L'invio di delegazioni e studiosi sono soggetti all'approvazione dell'altra parte. Per l'attuazione di quanto sopra, le Università dovranno notificare l'una all'altra, di norma, con almeno due mesi di anticipo le candidature degli studiosi e/o tecnici con il programma di visite richiesto e il curriculum vitae et studiorum di ciascun candidato.

Di norma, e salvo diversa intesa tra le parti da inserire nel programma, le spese di viaggio saranno a carico dell'Università inviante, mentre quelle di vitto e alloggio saranno a carico dell'Università ospitante.

#### Art. 4

Le Università, si impegnano a favorire, ciascuna agli studenti dell'altra, la partecipazione alle lezioni delle materie di qualsiasi corso di studi in esse esistenti.

Gli studenti, previa autorizzazione dell'Università di provenienza, potranno scegliere un certo numero di corsi tra quelli offerti dall'Università ospitante.

Ogni Università rilascerà agli studenti visitanti un certificato attestante la frequenza, gli studi seguiti e la eventuale votazione conseguita.

Le Università decideranno di comune accordo il sistema di esami e di valutazione che dovrà adottarsi con gli studenti visitanti.

Per la convalida degli esami o studi compiuti dagli studenti di una Università nell'altra, si rimanda alla legislazione in materia vigente per ciascuno dei paesi delle Università contraenti.

Le Università contraenti si impegnano a stabilire un criterio di reciprocità per ciò che riguarda gli oneri relativi all'iscrizione, alle tasse accademiche e di assicurazione

Il Rettore  
Prof. Katica IVANISEVIC

Il Rettore  
Prof. Alberto FEBBRAJO

universitaria.

Le Università lasciano aperta la possibilità di promuovere la concessione di premi di studio per gli studenti dell'altra.

Art. 5

La risoluzione di eventuali questioni inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è devoluta ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna Università contraente e da uno scelto di comune accordo.

Art. 6

La presente convenzione, ha durata di 3 anni, è immediatamente esecutiva all'atto della firma da entrambe le Parti, ed è rinnovabile per la medesima durata in relazione ai comportamenti concludenti delle Parti.

La convenzione può essere risolta con disdetta scritta fatta pervenire con 3 mesi di preavviso dalla eventuale scadenza. Ciò non dà luogo a nessun indennizzo tra le Parti.

L'Università di Macerata e l'Università di Rijeka (Croazia), si impegnano congiuntamente a reperire un finanziamento per la realizzazione di questo accordo, nelle forme previste dai rispettivi paesi.

Macerata, 19 M.

Università  
di Macerata

Il Rettore  
Prof. Alberto FEBBRAJO



Università  
di Rijeka (Croazia)

Il Rettore  
Prof. Katica IVANISEVIC

